ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO

Premesso che:

1- 11

La Regione del Veneto intende concorrere allo sviluppo economico del proprio territorio attraverso un articolato sistema di servizi in favore del sistema produttivo.

Le Camere di Commercio, a' sensi della Legge n. 580/1993 e dei provvedimenti normativi successivi, hanno acquisito lo status di autonomie funzionali in quanto enti autonomi che, a livello provinciale, svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e che, quali soggetti rappresentativi degli interessi locali del sistema delle imprese, possono contribuire a declinare al meglio la crescita socioeconomica del territorio ed operare efficacemente come volano di sviluppo.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nel mutare profondamente l'articolazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha introdotto i principi del decentramento amministrativo e della sussidiarietà verticale ed orizzontale.

La Regione del Veneto con L.R. n. 11/2001, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha individuato le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali, attribuendo in particolare alle Camere di Commercio a' sensi degli artt. 24,36 e 40:

- a) la tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, le funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane,
- b) l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale, promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore, promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori,
- c) la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati,
- d) l'attivazione di specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi degli Sportelli unici per le attività produttive.

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 prevede, all'art. 34, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi di programma per disciplinare il coordinamento delle azioni.

Unioncamere del Veneto, associazione delle sette Camere di Commercio del Veneto, a seguito delle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 747 del 23 marzo 2001 e n° 1814 del 13 giugno 2003, ha sottoscritto con la stessa Regione del Veneto due Accordi di Programma a seguito dei quali si è dato corso ad una serie di Convenzioni attuative.

Le Camere di Commercio venete riconoscono ad Unioncamere la titolarità di concludere, come da Statuto di Unioncamere del Veneto, Accordi e Convenzioni con la Regione che impegnano tutto il Sistema Camerale veneto nel suo complesso.

La Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto riconoscono negli obiettivi programmatici di cui alla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n° 33 recante "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" le principali linee guida di intervento negli ambiti sopra delineati.

La Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto intendono rinnovare gli Accordi di Programma in essere alla luce delle mutate competenze e del quadro normativo di riferimento e altresì valorizzando le collaborazioni già sviluppatesi negli ultimi anni fra i due Enti.

Considerato che:

Il Sistema camerale del Veneto si pone come rete di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico e attività produttive e riconosce il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione del Veneto, impegnandosi a definire le proprie linee di intervento per lo sviluppo locale in coerenza con gli orientamenti regionali.

La Regione del Veneto riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale interlocutore privilegiato per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro, tramite Unioncamere del Veneto, lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale.

La Regione del Veneto e il Sistema Camerale del Veneto hanno realizzato estese e molteplici forme di collaborazione disciplinate da apposite convenzioni.

Regioni e Camere di Commercio sono riconosciuti anche dall'Unione Europea nell'ambito della "Governance" comunitaria e sono interlocutori privilegiati per il raggiungimento di importanti obiettivi economici come, di recente, quelli strategici di Lisbona.

Regione Veneto e Unioncamere del Veneto condividono a Bruxelles i propri Uffici di Rappresentanza presso le Istituzioni comunitarie e assieme svolgono l'attività istituzionale di rapporto con l'Unione Europea.

DATO QUANTO SOPRA, SI STIPULA IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

ARTICOLO 2 FINALITA'

Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, si pongono, con il presente Accordo, l'obiettivo di costruire un quadro strategico - programmatorio comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne.

Sulla base di tale visione condivisa, Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto individuano come prioritari lo sviluppo della competitività delle imprese singole o associate, attraverso il supporto all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano e mediante il potenziamento della competitività del sistema territoriale veneto nel suo complesso, a partire dalla qualità ed efficienza ambientale e dall'ammodernamento dell'azione amministrativa interna alle Istituzioni medesime.

ARTICOLO 3 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Le azioni derivanti dal presente Accordo di programma dovranno essere dirette al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- A) elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico della regione sotto il profilo dell'internazionalizzazione, della promozione delle esportazioni, del marketing territoriale, della valorizzazione dell'offerta turistica e culturale nei confronti della clientela internazionale;
- B) realizzazione di interventi di "diplomazia economica" finalizzata ad azioni di promozione e diffusione dell'immagine delle valenze territoriali della Regione;
- C) collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio e la finanza pubblica con particolare riferimento all'attuazione delle riforme federalistiche;
- D) collaborazione nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria a favore dei distretti e, in particolare, nell'ambito della Consulta regionale e dell'Osservatorio regionale per i distretti;
- E) elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto alla partecipazione delle PMI venete al processo di integrazione europea in stretto rapporto con gli Uffici della Commissione Europea sul territorio, in primis Eurosportello e la rete EEN;
- F) organizzazione e attuazione di iniziative di informazione, assistenza e gestione su programmi, politiche e finanziamenti comunitari e, in particolare, nell'ambito dei fondi strutturali comunitari;
- G) collaborazione nell'ambito delle relative competenze in tema ambientale;
- H) promozione della qualità e delle caratteristiche delle produzioni e dei servizi delle imprese venete;
- I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato;
- L) collaborazione nello scambio di dati relativi al Registro Imprese;

- M) collaborazione nelle decisioni riferentisi alle regole relative agli aiuti di stato e, più in generale, della concorrenza;
- N) partecipazione alle politiche sull'immigrazione e alle relative iniziative regionali in materia con particolare riferimento alla Consulta regionale e al Tavolo Unico;
- O) partecipazione alla Consulta dei Veneti nel mondo e definizione di comuni politiche in tale ambito;
- P) collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza di Bruxelles;
- Q) collaborazione per promuovere la responsabilità sociale nelle imprese;
- R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative associazioni;
- S) collaborazione nell'ambito delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- T) collaborazione con le competenti Direzioni regionali e con Veneto Innovazione per l'attuazione di comuni iniziative a favore della ricerca e sviluppo tecnologico, del trasferimento tecnologico, della proprietà intellettuale;
- U) collaborazione con Veneto Sviluppo per le iniziative a favore delle PMI;
- V) collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;
- Z) individuazione di soluzioni atte a semplificare l'attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 4 TAVOLO DI COORDINAMENTO

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 è istituito un Tavolo di coordinamento composto dal Presidente della Giunta o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da sette rappresentanti della Regione del Veneto designati dalla Giunta regionale a' sensi del comma 3 art. 1 Legge Regionale 22 luglio 1997 n° 27, e da otto rappresentanti designati da Unioncamere.

In particolare il Tavolo:

. 41. 5

- -definisce annualmente il quadro degli interventi;
- -governa il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti, sulla base delle relazioni semestrali predisposte dalla Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 5;
- -verifica il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti;
- -approva eventuali modificazioni e/o integrazioni all'accordo nonché i nuovi interventi;

-procede, sulla base di apposita istruttoria e relazione predisposte dalla Segreteria Tecnica, al monitoraggio dei risultati raggiunti dagli interventi sviluppati in base al programma d'azione e pertanto alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate;

- -dirime eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo;
- promuove le Convenzioni attuative;
- individua le risorse per il finanziamento delle azioni, dei programmi e dei progetti.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Tavolo di coordinamento si avvale della Segreteria Tecnica.

ARTICOLO 5 SEGRETERIA TECNICA

Il supporto tecnico all'attività di indirizzo e sorveglianza del Tavolo di coordinamento è garantito da una Segreteria Tecnica composta da tre rappresentanti di Regione Veneto e da tre rappresentanti designati da Unioncamere veneto.

La segreteria tecnica è coordinata congiuntamente da un rappresentante designato da Unioncamere e da un rappresentante della Regione del Veneto. Essa può essere assistita da esperti interni di Regione ed Unioncamere, tra i quali il funzionario responsabile della Rete EEN in Veneto e il Direttore del Centro Estero Veneto, ed esterni.

La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:

- monitora lo stato di attuazione degli interventi predisponendo, sulla base dei rapporti forniti da ciascun responsabile d'intervento, le relazioni periodiche sull'andamento complessivo dell'Accordo;
- propone al Tavolo di coordinamento eventuali modificazioni e/o integrazioni all'Accordo;
- predispone per il Tavolo di coordinamento gli elementi istruttori e le relazioni che consentono il monitoraggio della ricaduta, in termini di efficacia ed efficienza, delle azioni sviluppate;
- valuta, sotto il profilo tecnico, le proposte di nuovi interventi;
- predispone le Convenzioni attuative.

Ai componenti del Tavolo di coordinamento e della Segreteria tecnica non è riconosciuto alcun compenso; sono riconosciute, ove spettanti, le spese di missione corrisposte dal rispettivo Ente di appartenenza secondo la normativa o i contratti collettivi regolanti la materia.

ARTICOLO 6 METODOLOGIA OPERATIVA

Gli obiettivi programmatici previsti dal presente accordo e gli interventi specifici che ne deriveranno saranno perseguiti mediante la piena utilizzazione degli strumenti amministrativi e finanziari propri di ciascun soggetto all'interno di un rapporto di collaborazione operativa.

La Regione Veneto e Unioncamere del Veneto convengono che i progetti attuativi derivanti dal presente Accordo saranno regolati da apposite convenzioni da stipulare fra i due enti e, per quanto riguarda la programmazione degli interventi promozionali di portata regionale all'estero e in Italia, anche con il Centro Estero Veneto.

ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA

Gli Accordi di Programma precedentemente sottoscritti e le relative Convenzioni attuative cessano la loro efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ARTICOLO 8 DURATA

Il presente Accordo di Programma ha durata triennale e può venire prorogato di comune intesa. La prima scadenza è fissata per il 31 dicembre 2012.

IL PRESIDENTE DELLA

REGIONE DEL VENETO

- On Dott. Giancarld Galan -

IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERE VENETO

- Dott. Federico Tessari -

Venezia, 2 6 MAR 2013